

# RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

## INDICE DELL'ANNATA 1951

### MONOGRAFIE ED ARTICOLI ORIGINALI

(Secondo l'ordine di pubblicazione)

1. *La evoluzione storica dei principii della soggezione alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato*, dell'avv. GIUSEPPE CHIOCCA con cenni biografici e Schema di massima per la Relazione dell'Avvocatura dello Stato. Pagg. 1-37.
2. *Il ricorso straordinario al Capo dello Stato e la Nuova Costituzione*, dell'avv. ENZO CIARDULLI, Pagine 39-45.
3. *I contratti della Pubblica Amministrazione*, dell'avvocato GIUSEPPE GUGLIELMI. Pagg. 61-65; 83-89.
4. *Un assurdo progetto di riforma del contenzioso tributario*, della Redazione. Pagg. 108-113.
5. *Il rapporto di lavoro con enti pubblici economici e la Costituzione*, dell'avv. VALENTE SIMI. Pagine 129-132.
6. *La delegazione di potestà legislativa al Governo per l'attuazione della riforma fondiaria*. Pagg. 153-156.
7. *Ancora sulla legittimità costituzionale delle leggi di riforma fondiaria*. Pagg. 177-181.
8. *I rapporti tra lo Stato e la Regione Siciliana nella giurisprudenza dell'Alta Corte costituzionale*, dell'avvocato CESARE ARIAS. Pagg. 181-196.

### NOTE DI DOTTRINA

(Recensioni critiche)

#### Diritto costituzionale

1. BOZZI A.: *I profili costituzionali della riforma della Pubblica Amministrazione*. Relazione al 1° Convegno di Studi sulla Pubblica Amministrazione in « Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana », 1950, 529. Pagg. 90-92.
2. ESPOSITO C.: *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia*. « Rivista di diritto processuale », 1950, I, 291 segg. Pagg. 93-94.
3. DE VALLES A.: *Regolamenti ministeriali e ordinanze generali*. « Foro It. », 1951, IV, 97. Pagg. 114-117.
4. VITTA C.: *Atti presidenziali e proposte ministeriali nella vigente Costituzione*. « Rivista Amministrativa », 1951, 297. Pagg. 157-159.

#### Diritto amministrativo

1. *Raccolta completa della giurisprudenza del Consiglio di Stato* (a cura di vari Magistrati del Consiglio di Stato). Ediz. Giuffrè Pag. 46.

2. ALESSI R.: *Questioni processuali e questioni sostanziali in materia di rapporto di impiego di dipendenti da enti pubblici economici* in « Rivista Amministrativa », 1950 I, 605, Pag. 46.
3. PERRONE-CAPANO: *La retroattività degli atti amministrativi*. Iovene, Napoli, 1950. Pagg. 67-68.
4. ROCCO F.: *La giustizia amministrativa: realizzazioni ed aspettative*. « Rivista Amministrativa », 1951, 160. Pagg. 133-134.
5. CASSETTA E.: *Sulle potestà di annullamento d'ufficio di revoca e di rinunzia della Pubblica Amministrazione di fronte al giudicato amministrativo*. « Rassegna di diritto pubblico », 1951, I, 178. Pagg. 135-139.
6. VITTA C.: *Competenza giudiziaria su diniego di potere discrezionale in atti amministrativi*. « Giur. It. », 1951, I, 1, 519. Pagg. 159-161.
7. FRAGOLA: *Giustizia amministrativa nelle controversie doganali*. « Foro It. », 1951, III, 191. Pagg. 197-200.

### Diritto tributario

1. SALERNI A.: *Le imposte straordinarie sul patrimonio nella dottrina e nella legislazione*. Ediz. Giuffrè, 1951. Pag. 66.
2. LINTAS F.: *Commento ad alcune disposizioni generali contenute nella legge di registro*. (Lezioni per il corso di preparazione dei volontari nell'Amministrazione delle tasse, tenuto nel 1950). Pagg. 66-67.
3. BERLIRI A.: *Sulla natura giuridica e sulla disciplina dell'avocazione dei profitti di regime*. Nota alla sentenza n. 152 della Cassazione in « Foro It. », 1951, gennaio, 426. Pagg. 177-119.

4. FRAGOLA: *Giustizia amministrativa nelle controversie doganali*. « Foro It. », 1951, vol. III, 191. Pagg. 197-200.
5. PESENTI A.: *Della natura e della sistemazione giuridica di alcune contribuzioni che nascono dalla disciplina dei prezzi*. « Studi parmensi », 1950. Pagg. 200-203.

### Diritto processuale civile

1. ALESSI R.: *Questioni processuali e questioni sostanziali in materia di rapporto di impiego di dipendenti da enti pubblici*. « Rivista Amministrativa », 1950, I, 605. Pag. 46.

## RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

(Tutte le sentenze sono annotate)

**ACQUE PUBBLICHE** — Tribunale delle acque — Gravame — Ricorso per violazione di legge contro la decisione del Tribunale Superiore in sede di giustizia amministrativa — Art. 111 della Costituzione. (Corte di Cassazione). Pagg. 162-163.

Canali demaniali — Derivazioni gratuite — Obbligo di manutenzione — Cessazione della gratuità — Effetti (Trib. Sup. Acque Pubbliche). Pag. 204.

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**. — Atti amministrativi — Provvedimenti del C.L.N. (Corte di Cassazione). Pag. 95.

Costituzione in mora — Omissione di stanziamento di bilancio. (Corte di Cassazione). Pag. 140.

Amministrazione dello Stato — Evocazione in giudizio di persona del Prefetto — Mancata designazione dell'Amministrazione convenuta. (Tribunale di Bologna). Pagine 143-144.

Enti statali — Caratteri distintivi — Aziende portuali mezzi meccanici — Sono enti statali. (Tribunale di La Spezia). Pagg. 170-171.

**APPALTO**. — Pubblica Amministrazione — Norme del capitolato generale — Richiamo nei contratti che interessino enti diversi dallo Stato — Natura. (Corte di Cassazione). Pag. 120.

**APPELLO**. — Notifiche — Unica copia — Rappresentanza sostanziale di più parti — Inesistenza dell'atto di appello (Corte di Appello di Trento). Pagg. 99-101.

**APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI**. — Poteri del Ministero dell'Agricoltura nel periodo di guerra — Delega dei poteri di controllo ad enti privati — Iscrizione di quota di rimborso spese a carico della ditta controllata — Natura giuridica. (Corte di Cassazione). Pag. 47.

**CASE ECONOMICHE E POPOLARI**. — Case per ferrovieri — Revoca di concessione di alloggio — Atto discrezionale — Incensurabilità — Procedura. (Corte di Cassazione). Pagg. 95-96.

**CASSAZIONE**. — Termini — Anno della pubblicazione — Sentenze di giurisdizioni speciali — Commissioni requisiti alloggi. (Corte di Cassazione). Pag. 47.

**COMPETENZA E GIURISDIZIONE**. — Competenza civile e penale — Carattere funzionale — Cose sequestrate e confiscate nel corso del giudizio penale — Azione civile del terzo. (Corte di Cassazione). Pag. 69.

Mancata sottoscrizione di uno dei componenti il Collegio impedito di una decisione del Consiglio di Stato — Applicabilità dell'art. 32 u. c. C.P.C. — Inapplicabilità dell'art. 276 u. c. C.P.C. (Corte di Cassazione). Pagg. 69-71.

Diritto e interesse — Sindacato di eccesso di potere. (Consiglio di Stato). Pagg. 47-49.

Negata iscrizione nelle matricole della gente di mare. — Difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. (Tribunale di Bari). Pagg. 144-145.

Rivendica di beni immateriali (titolo e avviamento di giornale) contro l'Amministrazione dello Stato — Forum rei sitae — Localizzabilità del titolo e dell'avviamento (art. 100 Legge 22 aprile 1951, n. 633; articolo 25 C.P.C.). (Tribunale di Roma). Pagine 208-210.

**COMPROMESSO ED ARBITRI**. — Appalto di opere pubbliche — Aggiudicazione — Controversie. (Corte di Cassazione). Pag. 120.

Capitolato generale lavori pubblici e Reg. 25 maggio 1895, n. 350. Domanda di arbitrato anteriore alla definizione della procedura amministrativa — Inammissibilità. (Lodo arbitrale). Pag. 210.

**DANNI DI GUERRA**. — Scoppio di deposito di esplosivi — Colpa dell'Amministrazione — Applicazione art. 2050 C. C. (Tribunale di Milano). Pagine 101-102.

**DEMANIO**. — Beni patrimoniali indisponibili — Sacchi della sussistenza militare — Alienazioni effettuate sotto l'imperio della r.s.i — Inefficacia assoluta. (Corte di Cassazione). Pagg. 120-121.

Immobile espropriato per p. u., rientra nel patrimonio indisponibile — Patrimonio indisponibile, può essere oggetto di rapporti di diritto privato — Immobile espropriato per p. u. — Continuazione di precedente locazione — Ammissibilità. (Corte di Cassazione). Pagg. 164-165.

diritti, come i diritti sul marchio, sul nome, sulla ditta, che aiutano la protezione del diritto sostanziale, col proteggere la identificazione o individuazione dell'esistenza e dell'oggetto del diritto medesimo. È quindi un diritto speciale, che ha carattere di diritto accessorio del diritto d'autore» (così la Relazione della Commissione ministeriale al progetto di legge, cfr. PIOLA CASELLI: Codice del diritto d'autore, cit. pag. 515). Recita, infatti, l'articolo 100 della legge che « il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore»; aggiungendo (2° comma) che « il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione ». È assimilata alla riproduzione servile del titolo, la riproduzione della parte individualizzante di esso: titoli simili, quei titoli cioè « che non presentano tali diversità da poter distinguere l'opera sulla quale sono assunti, dall'opera la cui identità deve essere protetta » (PIOLA CASELLI, op. cit., pag. 517).

La situazione è analoga a quella dei marchi per i quali, come è noto (v. ad es. Trib. Milano, 15 dicembre 1947, in « Rass. Prop. Ind. », 1948, pag. 180) è interdotta non soltanto la servile imitazione, ma anche imitazione di elementi caratteristici, imitazione che può essere integrata da un semplice « avvicinamento » concettuale all'elemento caratteristico del marchio predetto.

La particolare tutela del titolo (se la legge italiana ha accolto nella formulazione della norma la dottrina che fonda una tale tutela sulla funzione differenziatrice del titolo e non più sul principio della creazione) riveste il carattere di protezione di un diritto reale, come del resto, è dato trarre dalle parole della Relazione sopra riportate (DE SANCTIS: Considerazioni giuridiche sulla riforma della legge sul diritto d'autore, « Il diritto d'autore », 1940, pag. 261; Lettre d'Italie in « Le droit d'auteur », 1947, pagine 128, a proposito della sentenza della Corte di Appello di Milano 20 maggio 1947, circa il titolo Pinocchetto di un giornale per bambini nei confronti del Pinocchio del Collodi (cfr. anche STOLFI: Il diritto d'autore, Milano, 1932, vol. II, pag. 692; GRECO: I diritti sui beni immateriali, Corso di diritto commerciale e industriale dell'Università di Torino, Torino, 1948, pag. 272; SORDELLI: Il titolo dell'opera dell'ingegno e la sua configurazione come bene immateriale, in « Il diritto d'autore », 1950, pag. 165). D'altro canto già il POUILLET: Propriété littéraire et artistique, Parigi, 1894, pag. 79, aveva acutamente osservato che, seppure il titolo non potesse essere assimilato a uno scritto, a una produzione dell'ingegno nel senso legale, costituiva tuttavia « sans aucun doute, une propriété, mais une propriété d'une nature spéciale, tout à fait analogue à l'enseigne ou à la marque de fabrique ».

L'azione di accertamento e la declaratoria di appartenenza del « titolo » ha, dunque, evidente contenuto rivendicatorio e la competenza a conoscere della domanda — contro lo Stato — spetta, dunque, al foro ove sia localizzabile questa res (forum rei sitae) in relazione al combinato disposto degli articoli 25 c.p.c. e 6 regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Le regole per tale localizzazione sono agevolmente ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Napoli, 1<sup>a</sup>, 24 marzo-30 maggio 1950 (Lauro c. S.E.M. c. Scarfoglio, « Il diritto d'autore » 1950, pag. 440, per il titolo Il Mattino), la quale ha ritenuto condizioni per la configurabilità stessa del diritto (di natura reale); la concretezza e l'attualità della funzione differenziatrice del titolo (contro ogni attentato che possa menomarne l'efficienza) ossia « la effettiva sussistenza e diffusione dell'opera dell'ingegno da differenziare », « l'uso concreto del titolo ».

Se ciò vale agli effetti sostanziali, come concepire ai fini della competenza ratione rei sitae localizzazione diversa del titolo dal luogo ove si crea e si pubblica il giornale (previ gli adempimenti tutti imposti dall'ordinamento giuridico) e onde si diparte la sua diffusione?

Non basta.

« Bisogna tener conto della specialissima natura dell'opera alla quale il titolo del giornale è premesso; « questa deve integrarsi tenendo conto della posizione in cui trovasi tale editoria quotidiana o periodica, rispetto alle esigenze sociali e giuridico economiche.

« In realtà ci si trova di fronte ad un'opera il cui interesse di informazione, divulgativo, culturale e politico trova sbocco nella continuità della prestazione oltre che in altre esigenze tutte proprie della differente necessità e frequenza della periodicità della sua diffusione. Altro speciale elemento o dato dalla varietà e complessità degli argomenti trattati così da richiederne la necessaria presenza di diversi costanti collaboratori; si è in tal modo di fronte ad un'opera che, agli effetti della valutazione giuridica, risponde a questi requisiti: essere un complesso di attività che determina ciò che giuridicamente si configura come opera collettiva: essere un'entità che per il continuo avvicinarsi degli argomenti e per il loro mutevole succedersi giunge ad avere l'espressione della sua caratteristica indicativa solo per quei mezzi che ne mantengono evidente l'immutabile continuità: essi si concretano sia in forme peculiari nell'esprimere quella particolare e determinata obiettività propria al contenuto intrinseco della materia o a quella costante esposizione di un atteggiamento proprio di chi lo organizza e dirige, sia in quelle indicazioni che possano essere richiamate permanente ed individuazione certa di quello specifico complesso di attività o contenuto: tali il titolo le rubriche, l'aspetto esterno dell'opera concretato in qualsiasi sua particolarità.

« In alcuni casi il titolo può giungere ad indicare non soltanto quel determinato giornale o periodico, ma, in considerazione dell'ampio sviluppo organizzativo di questo, diviene elemento di tutta quella complessa rete di attività che sfocia in una organizzazione a sè stante; è ciò che generalmente viene denominata « testata ». In tal caso si pone in luce il maggior interesse a considerare tale titolo come elemento centrale dell'azienda giornalistica od editoriale » (SORDELLI: Il titolo dell'opera dell'ingegno, cit. pag. 180-182).

Sotto questo secondo profilo la questione, anche agli effetti della competenza, viene ricollegata alla natura di elemento aziendale riconoscibile nel titolo, onde forum rei sitae non sarebbe configurabile se

non nel luogo ove l'azienda giornalistica ed editoriale spieghi la propria attività.

A non diverse conseguenze condurrebbe la tesi delle jus sui generis (PIOLA CASELLI: Codice del diritto di autore, cit. pag. 517). Varrebbero, ugualmente, quali elementi identificanti del diritto, sia l'esigenza di un'effettiva sussistenza e diffusione del titolo di un uso del titolo, con carattere di pubblicità (v. sotto questo profilo, di nuovo, la citata sentenza del Tribunale di Napoli 24 marzo-30 maggio 1950, Lauro e S.E.M. c. Scarfoglio), sia il necessario collegamento con l'attività aziendale.

Se tali gli elementi identificanti del diritto sostanziale, conformi anche i limiti per la sussistenza di violazione (o pretesa violazione di esso).

2° La dichiarazione di appartenenza del titolo e, a fortiori, quella relativa all'avviamento di un giornale quando esso sia edito da un'azienda giornalistica, potrebbe qualificarsi anche come rivendica di elementi aziendali, come tali da considerare beni mobili facenti, in atto, parte dell'universitas facti (secondo la dottrina tradizionale: arg. da articoli 2555 e 816 c.c.; Corte d'Appello di Firenze, 27 febbraio 1948, in « Giur. It. », 1950, 1, 2, pag. 169) o, più precisamente, dell'universitas rerum che è l'azienda (ELIA: L'avviamento è qualità dell'azienda o dell'impresa nota in « Giur. It. », 1950, 1, vol. I, pag. 924) da cui si vorrebbero distaccare.

A fortiori ciò deve ritenersi ove si segua la più moderna teoria che l'azienda sia un bene immateriale unitario (FERRARA: Teoria giuridica della azienda, Firenze, 1945, nn. 41-54; VALERI: Diritto commerciale, Firenze, 1946, vol. II, pag. 11) o una cosa composta funzionale (BARBERO: Sistema istituzionale del diritto privato, Torino, 1949, vol. I, pag. 215).

E allora, competente nelle cause contro lo Stato è il forum rei sitae ossia il Tribunale del luogo dove si trova l'azienda tipografico editoriale « Il Corriere di Sicilia ».

In ogni caso, sussiste la nota vis attrattiva del foro dello Stato, anche nel caso di più contenuti (art. 6 T.U. cit.).

Anche a voler ammettere che « titolo » e « avviamento » siano riferibili all'impresa anziché alla azienda, siffatta distinzione viene in essere soltanto per il caso di inattività dell'azienda, quando « titolo » e « avviamento » non ci sono e trattati di qualificare l'azienda inerte (Cass. 24 febbraio 1946, n. 653, in « Foro It. », 1947, 1, 15; 18 febbraio 1949, n. 28, in « Giur. It. », 1950, 1, 1, 924; comunque, contra, Elia, nota cit.).

Tuttavia, anche se elementi dell'impresa, titolo e avviamento resterebbero res immateriali, localizzabili dove l'impresa agisce (sulla categoria delle res immateriali, non si dubita, ormai, più in dottrina: da FADDA e BENZA, in WINDSCHEID, Diritto delle Pandette (trad.) Torino, 1925, vol. I, 1, pagina 658, al GHIRON: Studi per Vivante, Roma, 1931, pag. 507 segg.; Beni e diritti nascenti dalla creazione delle opere dello ingegno, in « Il diritto d'autore », 1932, pag. 275; Corso di diritto industriale, Roma, 1935, vol. I, pag. 251; vol. II, pagina 21; dal DE RUGGIERO: Istituzioni di diritto civile, Messina, 1937, vol. I, al BARASSI: I diritti reali nel nuovo codice civile, Milano, 1944, pag. 129;

al CARNELUTTI: Teoria generale del diritto, Roma, 2ª ed. 1946, pag. 124 segg.; al MESSINA: Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1946, vol. II pag. 118; al GRECO: Diritti sui beni immateriali, Torino, 1948, 3; al BARBERO: Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino, 1949, vol. I, pag. 208; al FERRARA Fr. jr.: La teoria giuridica dell'azienda, Firenze, 1949, pag. 123).

3° Non è da dubitare, poi, che se venisse a mancare il forum rei sitae, dovrebbe ricercarsi il forum obligationis, che, alternativo per le controversie fra i privati, diviene esclusivo per quelle contro la p. a. Infatti il forum obligationis è competente, oltre che per le cause in cui si esercitano azioni di condanna per effetto di un'obbligazione (nel luogo in cui è sorta o nel luogo in cui deve eseguirsi) anche per le cause in cui si esercitano azioni di accertamento o costitutive perchè anche queste si riconducono a casi di violazioni di diritti (onde sorgono obbligazioni) o a casi di statuizioni su diritti (che garantiscono l'esecuzione di obbligazioni) (ANDRIOLI: Commentario: sull'art. 20, n. 4; ROSSI: Sull'art. 20 c. p. c., n. 2, in Commentario d'Amelio).

In definitiva è a questo che tende l'accertamento della violazione dell'obbligo ex lege di non compiere atti di concorrenza sleale e l'inibizione di continuare negli atti medesimi (articoli 2598, 2599 c. c. in relazione all'art. 2933 c. c.).

D: A FOLIGNO

**COMPROMESSO ED ARBITRI - Capitolato generale Lavori pubblici e Reg. 25 maggio 1895, n. 350. Domanda di arbitrato anteriore alla definizione della procedura amministrativa - Inammissibilità.** (Lodo arbitrale 19 novembre 1951 - Pres.: Scaccia-Scarafoni, Est.: Ricciardelli - Impresa Patanè contro Ministero Lavori pubblici).

È inammissibile, in materia di pubblico appalto, la domanda di arbitrato proposta contro l'Amministrazione dei Lavori pubblici, se non sia prima intervenuta la definitiva determinazione ministeriale sulle riserve e sulle contestazioni, costituenti oggetto della vertenza.

Il Collegio ha così motivato:

« ... che l'art. 42 del Capitolato generale espressamente stabilisce che debbano essere deferite al Collegio arbitrale le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa. E poichè tale definizione, in conformità dei principi dell'ordinamento amministrativo e della stessa norma positiva dello art. 23 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, con la quale si sono volute disciplinare le contestazioni fra l'amministrazione e l'appaltatore, nonchè dello art. 45 del Capitolato generale, non può spettare che al Ministro, scaturisce evidente che il ricorso all'arbitrato è ammissibile soltanto dopo che questi abbia adottato un provvedimento definitivo sulla controversia stessa.

E la disposizione dell'art. 42 trova la sua logica e giuridica ragion d'essere nella opportunità che, prima di aderire la via giudiziaria, sia stata in via amministrativa esaminata e chiarita la reciproca posizione dei contraenti e siano stati eliminati i punti controversi sui quali era possibile raggiungere l'accordo fra l'amministrazione e l'appaltatore ».

**FERROVIE - Contratto di trasporto ferroviario - Trasporti a carro - Regolarità del carico - Onere della prova.** (Tribunale di L'Aquila, 12 dicembre 1951 - Pres.: Piperno, Est. Ciocca - Ferrovie Stato contro Massa Alfredo).

« La prescrizione di cui all'rt. 3 delle Condizioni e Tariffe (secondo cui, in mancanza della dichiarazione di garanzia, è da ritenersi che l'imballaggio, all'atto della consegna fosse esternamente regolare e sufficiente) non si estende alla regolarità del carico nei trasporti a carro, dove le operazioni di carico sono eseguite a cura ed a spese dello speditore, che assume l'obbligo di eseguirlo secondo le disposizioni del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 9 (articolo 34).

Allo speditore incombe l'onere di provare di aver regolarmente eseguito il carico ».

La sentenza, accogliendo in pieno la tesi sostenuta dall'Avvocatura, ha posto un principio di notevole importanza per quanto attiene alla responsabilità dell'Amministrazione nell'esecuzione dei trasporti a carro.

Le Condizioni e Tariffe disciplinano in diverso modo, con l'art. 23 e con l'art. 34, la responsabilità del vettore nei trasporti delle cose, a seconda che si tratti di trasporti a collettame o di trasporti a carro completo.

L'art. 34 stabilisce al 1° paragrafo che « il mittente deve, quando occorra, eseguire il carico in modo che il peso rimanga uniformemente ripartito sul carro e deve assicurarlo e proteggerlo con mezzi propri in modo che resista ai rischi normali del viaggio e non ne sorga pericolo per la sicurezza dell'esercizio ».

Per l'art. 23, invece, che si riferisce all'imballaggio delle cose spedite, qualora il mittente non adempia agli obblighi posti a suo carico, il vettore ha facoltà di farsi rilasciare una dichiarazione di garanzia ed « in mancanza di tale dichiarazione si presume, fino a prova contraria, per quanto concerne l'imballaggio, che esso, all'atto della consegna, fosse esternamente regolare e sufficiente ».

Il diverso trattamento riservato dalle Condizioni e Tariffe ai due tipi di trasporti è conseguenza della loro diversa fisionomia e natura.

Nel trasporto di cose a collettame, infatti, il carico è eseguito dal personale ferroviario, mentre nel tra-

sporto a carro completo il caricamento è opera esclusiva del mittente, senza che in tale operazione essenziale intervenga comunque il personale delle Ferrovie.

Da ciò deriva che nessuna dichiarazione di garanzia possa richiedersi per il carro completo; e che, qualora si riscontrino, successivamente alla spedizione, irregolarità nell'esecuzione del carico, incomberà al mittente l'onere di provare di aver osservato tutte le prescrizioni in materia. In mancanza di tale prova, non potrà farsi risalire ad altri che ad esso mittente la responsabilità per i danni che dovessero verificarsi o comunque per le spese che l'Amministrazione fosse costretta a sostenere a causa dell'irregolarità del carico.

« Nè, come è ovvio — afferma la sentenza — lo speditore potrebbe invocare l'esonero dall'adempimento di questa obbligazione, richiamandosi alle norme interne di servizio dell'Amministrazione, che impongono agli addetti alle stazioni ferroviarie di verificare, in ogni caso, e quindi anche alle stazioni di partenza del carico, che questo sia tale da garantire la sicurezza dei treni, quella delle cose trasportate e dei carri, nonchè di provvedere, quando occorra, a richiamare lo speditore all'osservanza delle necessarie prescrizioni e cautele. Tali norme, infatti, dettate esclusivamente nell'interesse del servizio, non valgono a creare diritti soggettivi nei rapporti fra l'Amministrazione ed i terzi ».

Nella specie l'Amministrazione ebbe a rilevare, durante un trasporto di paglia a carro, che i teloni dei carri non erano legati con corde, per cui il carico non era assicurato nel modo prescritto: onde la necessità di provvedere al riconfezionamento del carro ed il diritto dell'Amministrazione — riconosciuto dal Tribunale — di ripetere le tasse di sosta e le spese di riconfezionamento nei confronti del mittente.

Nello stesso senso si era in precedenza pronunciato il Tribunale di Trieste (sent. n. 468/49 del 7 luglio 1949, Ferrovie dello Stato contro SAIMA ind.).

La decisione conserva tutta la sua importanza anche dopo la pubblicazione del D.P.R. 18 gennaio 1952, n. 12, che ha lasciato immutato il testo degli articoli 23 e 34 delle C. e T. per il trasporto delle cose.

(R. R.)

# RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE  
DI PUBBLICAZIONE SULLA «GAZZETTA UFFICIALE».

## I.

1. **Legge 18 ottobre 1951, n. 1128** (G. U., n. 254, S.A.): *Ordinamento degli ufficiali giudiziari.* — Trattasi della prima sistemazione organica di tutte le norme che regolano lo status e la competenza degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti e dei commessi.

Questa legge contiene importanti innovazioni al precedente ordinamento, che sono indicate nella relazione ministeriale (in «Le leggi», 1951, 1189 e segg.)

Segnaliamo particolarmente per il rilievo che hanno per le funzioni contenziose dell'Avvocatura dello Stato le norme contenute nella parte seconda, sotto il titolo «Servizio delle notificazioni e delle esecuzioni», tra le quali importantissimo l'art. 88 che determina le competenze dei vari ufficiali giudiziari.

2. **Legge 27 ottobre 1951, n. 1172** (G. U., n. 264, s.o.): *Autorizzazione alla firma del Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, annesso all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed esecuzione del Protocollo suddetto e dell'Accordo tariffario contenuto nella lista XXVII annessa al Protocollo medesimo.* — Questi accordi doganali hanno sostituito integralmente gli accordi di Ancei.

Con l'entrata in vigore di questi accordi si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 4 del c.p., 1° novembre 1951, n. 1125, portante riduzione dei dazi doganali in vigore e nuova aggiunta alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

3. **D. P. 11 novembre 1951, n. 1303** (G. U., n. 283): *Revisione delle pronuncie emesse dal Tribunale italiano delle prede.* — Da segnalare l'art. 4 secondo il quale nel procedimento di revisione il Governo italiano è rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

4. **Legge 7 dicembre 1951, n. 1330** (G. U., n. 288): *Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.*

## II.

### SENATO DELLA REPUBBLICA

1. **Disegno di legge, n. 2056** (iniziativa governativa): *Costituzione e funzionamento degli organi regionali.* — È questa la legge che dovrebbe dare attuazione alle norme della Costituzione che istituiscono le regioni, determinando la più radicale trasformazione della struttura dello Stato italiano dal tempo della sua formazione.

Non è in sede di breve commento al disegno di legge che può farsi un esame approfondito del problema.

Qui ci limiteremo ad indicare quelle norme che, secondo noi, hanno un particolare rilievo.

Segnaliamo anzitutto l'art. 9 il quale interpreta l'art. 117 della Costituzione nel senso che esso subordina la potestà legislativa delle regioni alla preventiva emanazione delle leggi della Repubblica contenenti singolarmente, per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. Notiamo, peraltro, che il secondo comma dell'articolo 9 attribuisce alle Regioni la facoltà di emanare in particolari materie, proprie leggi anche prima della emanazione di leggi-cornice (*rahmengesetze*) da parte dello Stato. Ora, o questa facoltà è data dall'art. 117 della Costituzione, ed allora non può essere limitata col primo comma dell'art. 9; o non è data ed allora non può essere concessa col secondo comma.

L'art. 10 sarà probabilmente fonte del maggior numero di contestazioni fra lo Stato e le Regioni, quando si tratterà di stabilire se una determinata legge della Repubblica avrà modificato i principi fondamentali, o avrà, invece, abrogato una determinata legge regionale, derivandone in questo secondo caso una possibilità di conflitto tra Stato e Regione, con possibile ricorso alla Corte costituzionale.

Segnaliamo anche il titolo V del disegno di legge che regola tutta la materia dei controlli sull'amministrazione regionale e sugli enti locali.

Com'è noto, in base all'art. 130 della Costituzione il controllo sugli enti locali non solo è modificato sostanzialmente nella sua natura, ma è tolto allo Stato ed attribuito alla Regione.

Segnaliamo infine quella che ci sembra una lacuna del disegno di legge, il quale non si occupa affatto degli organi di giustizia amministrativa regionali, che pure sono un elemento essenziale per la vitalità ed il funzionamento di tutto l'ordinamento.

# INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.** — I) Su quale Amministrazione gravi l'obbligo di pagare una autoambulanza che abbia trasportato all'ospedale un operaio infortunatosi durante l'esecuzione di lavori eseguiti in una stazione ferroviaria (n. 121). — II) Su quale Amministrazione gravi l'obbligo di pagare l'autoambulanza che abbia trasportato all'ospedale viaggiatori infortunatisi nell'ambito della stazione ferroviaria (n. 121).

**APPALTO.** — I) Se la disposizione dell'art. 53 del Capitolato generale d'appalto per le opere da eseguire dalle Ferrovie dello Stato, possa applicarsi anche ad un appalto per la costruzione di una casa per conto di una cooperativa di ferrovieri, quando nel relativo contratto si faccia richiamo appunto al detto capitolato (n. 149). — II) Se la domanda di revisione di prezzi debba agli effetti formali considerarsi come una riserva da inserire nel registro di contabilità (n. 150).

**CASE ECONOMICHE E POPOLARI.** — Se in base alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, possano assegnarsi alloggi costruiti dalle aziende a lavoratori già dipendenti da tali aziende e licenziati prima dell'assegnazione (n. 32).

**CONCESSIONI.** — Quale sia l'efficacia di una ipoteca accesa su beni di un concessionario i quali alla scadenza della concessione siano reversibili all'Amministrazione (n. 28).

**CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.** — I) Se per la esecuzione di lavori a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 1 n. 19 del Regio decreto 6 aprile 1933, n. 805, occorra l'approvazione del Ministro come per tutti gli altri contratti dello Stato (n. 81). — II) Se in materia di annullamento di debiti lasciati insoluti da sottufficiali e militari di truppa che cessano dal servizio senza diritto ad assegno, le leggi ed i regolamenti speciali contengano una deroga alle disposizioni contenute negli articoli 263 e segg. del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (n. 82). — III) Se, in relazione all'art. 298 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato sia possibile pagare un mandato per un credito spettante ad un defunto solo a quello dei suoi figli che egli abbia indicato nel suo testamento come erede universale, quando vi siano altri figli ai quali il *de cuius* abbia lasciato a titolo di legato altri beni (n. 83).

**CONTRATTI DI GUERRA.** — Se rientri nella competenza del commissario liquidatore dei contratti di guerra la definizione di rapporti sorti in base ad un ordine con il quale le Autorità militari italiane in Albania

disposero all'atto dell'armistizio dell'8 settembre 1943 che autoveicoli di proprietà di una ditta italiana fossero adibiti al servizio delle Forze armate (n. 15).

**FERROVIE.** — Se distrutta per eventi bellici una costruzione sorgente a distanza minore di quella prescritta dalla linea ferroviaria debba la ricostruzione avvenire alla distanza regolamentare (n. 137).

**GUERRA.** — Se possano recuperarsi materiali di proprietà dello Stato dei quali l'A.M.G. dispose durante l'occupazione della Sicilia assegnandoli ad una ditta privata per la ricostruzione di linee elettriche (n. 112).

**IMPIEGO PUBBLICO.** — I) Se possa essere licenziato un diurnista con effetto retroattivo (n. 278). — II) In caso di revoca della sospensione cautelare di un dipendente dello Stato quali emolumenti arretrati debbano essergli corrisposti (n. 279). — III) Quali emolumenti arretrati debbano essere corrisposti ai funzionari collocati a riposo in base al decreto legge 11 ottobre 1944, n. 257, e successivamente riammessi in servizio in seguito all'annullamento del provvedimento sopraindicato ottenuto in base al decreto legge 25 giugno 1946, n. 15 (n. 280).

**IMPOSTE E TASSE.** — I) Se l'ipoteca iscritta in base a sentenza di condanna od altro provvedimento giudiziale ottenuto dal creditore nei confronti del debitore inadempiente all'obbligo di restituire le somme mutuategli, possa considerarsi iscrizione a garanzia dei prestiti di denaro agli effetti dell'applicazione della legge sulle imposte ipotecarie (n. 166). — II) Se le infrazioni disciplinari commesse dalle persone che attendono alla vendita o alla distribuzione dei prodotti di monopolio siano infrazioni tributarie (n. 167).

**IPOTECHE.** — Quale sia l'efficacia e la natura delle ipoteche iscritte da concessionari di pubblici servizi su beni immobili necessari per l'esercizio della concessione e che sono reversibili allo Stato all'atto della scadenza della concessione (n. 6).

**LOCAZIONI.** — I) Se gli aumenti dei canoni di locazione accordati dal decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e dalle leggi successive siano applicabili anche ai contratti in corso, o solo a quelli prorogati (n. 58). — II) Quale sia la decorrenza che gli aumenti di fitto stabiliti con la legge 23 maggio 1950, n. 253, quando il locatore ne abbia fatto richiesta dopo i 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (n. 59). — III) Se il locatore possa pretendere la maggiorazione consentita dall'art. 13 della legge 23 maggio 1950, n. 253, anche quando il

subaffitto da parte dell'inquilino sia stato fatto a favore di una cooperativa che abbia diritto al beneficio di cui al disposto del secondo capoverso del citato articolo 13 (n. 60).

**MONOPOLI.** — Se le infrazioni disciplinari commesse dalle persone che attendono alla vendita ed alla distribuzione dei prodotti di monopolio siano infrazioni tributarie (n. 17).

**NAVI.** — Se gli impianti fissi necessari per l'esercizio di un servizio di navigazione lacuale in concessione, siano in mancanza d'un esplicito patto reversibili allo Stato al momento della scadenza della concessione. (n. 47). — II) Se, in mancanza di apposito patto, i materiali natanti appartenenti ad un'impresa concessionaria di un servizio di navigazione lacuale passino allo Stato al momento della scadenza della concessione (n. 47).

**OPERE PUBBLICHE.** — Se i lavori eseguiti dall'INA-Casa possano ritenersi lavori eseguiti per conto dello Stato agli effetti dell'osservanza delle norme sull'uso del conglomerato cementizio (n. 17).

**PENA.** — I) Se la pena stabilita dall'art. 18, 1° comma, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra sia proporzionale o fissa (n. 3). — II) Se l'aumento di pene pecuniarie stabilito dal decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1250, si applichi solo alle pene in vigore prima della svalutazione monetaria (n. 3).

**PENSIONI.** — Se ai civili divenuti dementi per fatto di guerra si applichi il decreto legislativo 1157 del 21 giugno 1917 secondo il quale lo Stato assume l'onere di ospitalità per i militari dementi per fatto di guerra (n. 48).

**RAPPORTI DI LAVORO.** — Se le Camere del lavoro e le Associazioni sindacali siano responsabili penal-

mente della infrazione delle norme relative alla corresponsione degli assegni famigliari ai propri dipendenti (n. 19).

**REQUISIZIONI.** — Se possano applicarsi le norme del T.U. 18 agosto 1940, n. 1741, al rapporto sorto in seguito all'ordine col quale le Autorità militari italiane in Albania disposero, in occasione dell'armistizio, di autoveicoli appartenenti ad una ditta italiana, per esigenze temporanee delle forze armate (n. 92).

**RICORSI AMMINISTRATIVI.** — Se la Corte dei Conti possa rifiutare il visto ad un atto amministrativo emesso in sede di accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. 2).

**SINDACATI.** — Quale sia la natura giuridica attuale delle Associazioni sindacali e quali siano i riflessi di tale natura giuridica sulla responsabilità dei sindacati per infrazioni costituenti contravvenzioni (n. 12).

**SUCCESSIONI.** — Se, in relazione all'art. 298 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato sia possibile pagare un mandato per un credito spettante ad un defunto solo a quello dei suoi figli che egli abbia indicato nel suo testamento come erede universale, quando vi siano altri figli ai quali il de cuius abbia lasciato a titolo di legato altri beni (n. 29).

**TELEFONI.** — Se, per l'attraversamento senza appoggio con linee telefoniche di fiumi sia dovuta l'indennità o canone al demanio (n. 8).

**TRATTATO DI PACE.** — Se il principio della prevalenza degli interessi ai fini di stabilire la nazionalità di una società per l'applicazione dell'art. 78 del Trattato di Pace valga anche per attenuare gli obblighi imposti all'Italia con il citato art. 78 (n. 38).